

ORDINANZA 1/2016/SARDEGNA

ENAC-CSR-08/03/2016-0024365-P

IL DIRETTORE AEROPORTUALE SARDEGNA
COMPETENTE PER GLI AEROPORTI DI ALGHERO, CAGLIARI, OLBIA, ORISTANO E TORTOLÌ

VISTI

- gli artt. 688, 718, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione;
- il Decreto Legislativo 250/97 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- il D.P.R. 4 Luglio 1985 n. 461 art. 19 "Recepimento nell'Ordinamento interno dei principi generali contenuti negli Allegati alla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale" Chicago 1944;
- l'Annesso 17 alla Convenzione Internazionale Aviazione Civile;
- il Reg. CE n.300/2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile;
- il Reg. 1998/2015 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile
- il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21.07.2009 con il quale l'Enac è stato designato autorità responsabile del coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali di sicurezza dell'aviazione civile;
- il Programma Nazionale di Sicurezza Ed. 2 emendamento 1 del 1 febbraio 2016;
- la Disposizione del Direttore Generale dell'Enac prot. n. 9 del 1 febbraio 2016;
- la legge n. 241/90 e s. m. i. sul procedimento amministrativo.

CONSIDERATO

- che la Disposizione del Direttore Generale dell'Enac prot. n. 9 del 1 febbraio 2016 abroga tutte le precedenti ordinanze vigenti in aeroporto che risultino in contrasto con il P.N.S. Ed. 2 emendamento 1 del 1 febbraio 2016;
- che il PNS contiene una procedura tipo per il rilascio delle tessere aeroportuali che consentono l'accesso alle aree aeroportuali regolamentate;
- che si rende necessario fornire chiarimenti in merito all'applicazione di detta procedura;
- la procedura deve essere predisposta dal gestore aeroportuale ed inserita nel Piano Aeroportuale di Sicurezza;
- il Piano Aeroportuale di Sicurezza deve essere approvato, anche tacitamente, dalla Direzione Aeroportuale competente;



DISPONE

1. che la procedura di accesso alle aree regolamentate dell'aeroporto debba essere predisposta in conformità delle disposizioni di cui al punto 1.2 e alla procedura tipo per il rilascio delle tessere aeroportuali che consentono l'accesso alle aree aeroportuali regolamentate contenute nel PNS Ed. 2 emendamento 1 del 1 febbraio 2016;

La procedura dovrà, pertanto, prevedere che:

- la validità del permesso di accesso per le persone, fermo il limite massimo di 5 anni, sia commisurata alla durata:
 - del contratto che costituisce motivo legittimo di accesso o, nel caso di soggetti certificati, alla validità della certificazione (PNS 1.2.1.1.1);
 - del contratto di lavoro;
 - dell'attestazione di effettuazione del corso di formazione security;
 - la validità del permesso di accesso per i mezzi, fermo il limite massimo di 5 anni, è commisurata:
 - alla durata del contratto che costituisce motivo legittimo di accesso o, nel caso di soggetti certificati, alla validità della certificazione;
 - alla durata del contratto di disponibilità del mezzo;
 - il possesso di un titolo aeronautico rilasciato da ENAC da altro paese appartenente a EASA (licenza di volo, licenza di manutentore etc.), fermi restando gli altri requisiti, costituisce legittimo motivo per il rilascio di un tesserino aeroportuale;
2. che la documentazione relativa alle verifiche di cui alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, pur riguardando aspetti di safety e non di security, potrà essere richiesta in occasione del rilascio sulla base di una apposita procedura da inserirsi nel manuale di aeroporto / regolamento di scalo ma non costituisce un presupposto per il rilascio di un permesso di accesso aeroportuale;
 3. che la documentazione relativa alla polizza assicurativa dei mezzi che devono accedere in area sterile, pur riguardando aspetti di safety e non di security, potrà essere richiesta in occasione del rilascio del permesso di accesso del mezzo ma non costituisce un presupposto per il rilascio del permesso stesso. L'idoneità della polizza assicurativa sarà valutata dal gestore aeroportuale mediante apposita procedura da inserire nel Regolamento di Scalo;
 4. ACCESSO VEICOLI (P.N.S.: 1.2.1.1.2; 1.2.1.3.1)
che, al fine di coniugare le esigenze di safety e di security, l'accesso ai veicoli sarà consentito, oltre che sulla base di quanto previsto ai punti 1.2.1.1.2 e 1.2.1.3.1 del P.N.S., solo se il conducente sarà in possesso di patente aeroportuale e se la polizza assicurativa risulterà attiva. In caso di conducente privo di patente aeroportuale la GPG consentirà l'accesso solo in presenza di idonea scorta. La GPG non consentirà l'accesso ai mezzi privi della polizza assicurativa.
 5. RILASCIO T.I.A.: il Tesserino deve essere rilasciato dal gestore aeroportuale entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui il Tesserino non venisse rilasciato entro



tale termine o in caso di diniego di rilascio il richiedente potrà chiedere alla Direzione Aeroportuale di decidere in ultima istanza sul rilascio dello stesso. La Direzione Aeroportuale acquisita la documentazione necessaria provvede entro 30 giorni ad emettere un provvedimento motivato sulla vicenda.

6. LAYOUT T.I.A.: il tesserino aeroportuale, in conformità delle previsioni del PNS, dovrà recare il Logo dell'ENAC e l'indicazione dell'aeroporto di validità (mediante l'apposizione del logo del gestore) mentre non è prevista la presenza della firma del Direttore Aeroportuale;
7. che il gestore predisponga un sistema informatico (software) che consenta alla Direzione Aeroportuale l'accesso in autonomia ed in tempo reale al database dell'Ufficio Tesseramento;
8. l'abrogazione di tutte le ordinanze emesse dalle Direzioni Aeroportuali di Alghero, Cagliari ed Olbia, ora Direzione Aeroportuale Sardegna riguardanti le modalità di rilascio dei titoli che consentono l'accesso nelle aree regolamentate degli aeroporti della Sardegna;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori saranno sanzionati a norma dell'art. 1174 cod. nav. o di altre norme generali nei casi di violazioni più gravi.

La presente Ordinanza, entra in vigore con la sua pubblicazione sul sito internet dell'ENAC e con l'affissione all'albo aeroportuale, ed è impugnabile a termine di legge dinnanzi il TAR Sardegna.

Il Direttore Aeroportuale
(Avv. Marco Di Giugno)